



Ministero del turismo

DECRETO DI CONCESSIONE A VALERE SULLA QUOTA 80% DEL FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE - 2026-2028 - Regione Toscana

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l’alimentazione del sistema di *“Monitoraggio delle opere pubbliche”*, nell’ambito della *“Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP”*;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie”*, il quale, al comma 6,

prevede che *“a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento dell’assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”*;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT Serie L del 15 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante *“Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale, prot. n. 184611 del 20 settembre 2024, pubblicato sulla GURI del 4 dicembre 2024, recante *“Individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2026 di conferimento dell'incarico di Ministro del turismo all'on. Gianmarco Mazzi, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2026;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e di Bolzano non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTO il Piano strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato in data 17 maggio 2023, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 luglio 2023;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro per la definizione delle priorità politiche per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028, prot. n. 279782 del 30 dicembre 2025;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2026, prot. n. 3801 del 14 gennaio 2026, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 26 febbraio 2026 al n. 188;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", che ha, tra l'altro, disposto un rifinanziamento per gli anni 2026-2028 del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 472, lettera b), della sopra citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato l'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Le risorse annualmente stanziare sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi*";

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 472, lettera d), della medesima legge, che ha modificato l'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo che le risorse del Fondo di cui al comma 368 siano programmate su base triennale;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, recante "*Disposizioni applicative per l'attuazione e il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'art. 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*", ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 16 aprile 2026 al n. 391;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del sopra citato decreto prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, ai sensi del quale, con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche sulla base di una proposta in auto coordinamento, si provvede, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e degli obiettivi da perseguire, alla ripartizione delle risorse alle Regioni e Province autonome;

VISTO l'articolo 1, comma 369-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369”*;

VISTO l'articolo 5, comma 5 del decreto prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, ai sensi del quale, con uno o più successivi decreti del Ministro del turismo, si provvede all'assegnazione delle risorse alle Regioni definendo altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi;

VISTO l'Atto di programmazione triennale del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, annualità 2026-2028, prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per le annualità 2026, 2027 e 2028;

VISTO in particolare, l'articolo 4 del sopra citato Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, rubricato *“Riparto e assegnazione delle risorse”*, che al comma 1 individua la quota dell'80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale da destinare alle Regioni, pari a euro 10.580.000,00 per l'annualità 2026, a euro 980.000,00 per l'annualità 2027 e a euro 10.600.000,00 per l'annualità 2028;

VISTO il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento a valere sulla quota 80% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2026-2028 di cui all'articolo 4, comma 4 del citato Atto di programmazione, fissato al 30 giugno 2026;

VISTO l'articolo 5 del sopra citato Atto di programmazione, rubricato *“Presentazione delle istanze, interventi e spese ammissibili”*, che al comma 6 prescrive, per le proposte a valere sulla quota 80%, delle risorse del Fondo di conto capitale, un cofinanziamento pari ad almeno il 50% del costo complessivo di altre Amministrazioni pubbliche ovvero il partenariato con soggetti privati, con strutturazione progettuale almeno a livello di studio di fattibilità;

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 82687 del 27 maggio 2026, recante la ripartizione alle Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2026-2028, su cui è stata sancita l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 86/CSR del 21 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto prot. n. 39068 del 18 marzo 2026;

VISTO il prospetto di riparto di cui all'Allegato 2 del sopra citato decreto prot. n. 82687 del 27 maggio 2026;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale sono dirette a finanziare investimenti per l'incremento dell'attrattività turistica dell'Italia, secondo le

finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, con particolare riferimento, per il triennio 2026-2028, alla valorizzazione dei territori e al riequilibrio dei flussi, all'innovazione e diversificazione dell'offerta, al turismo d'impresa e alla valorizzazione del Made in Italy, al turismo sostenibile e alla qualità, accessibilità e sicurezza dell'esperienza turistica;

VISTA la Circolare prot. n. 55328 del 15 aprile 2026 recante le disposizioni e modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle Regioni a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e di conto capitale, quota 80%, nonché la relativa integrazione e modifica prot. n. 85462 del 1° giugno 2026;

VISTO l'articolo 5, comma 5, del decreto prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, ai sensi del quale, con uno o più successivi decreti del Ministro del turismo, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano degli investimenti, si provvede all'assegnazione delle risorse alle Regioni;

VISTO che, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, il Ministero del turismo provvede all'assegnazione di cui sopra previa verifica di coerenza degli interventi proposti con le finalità e obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del suddetto Atto;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 11, il quale dispone che *“Gli interventi di spesa in conto capitale devono concludersi entro la fine dell'ultima annualità del periodo di riferimento, nel caso dell'intero triennio, entro il 31 dicembre 2028 [...]”*;

VISTA l'istanza trasmessa, a mezzo PEC, dalla Regione Toscana, acquisita al protocollo del Ministero del turismo n. 96333 del 18 giugno 2026, con la quale quest'ultima ha trasmesso le schede degli interventi per le quali è richiesta l'ammissione al finanziamento a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, annualità 2026 - 2028, per un importo pari a euro 1.653.136,00, a fronte di un costo complessivo di euro 3.445.769,20, e di un cofinanziamento di euro 1.792.633,20;

VISTE le richieste di integrazione documentale trasmesse alla Regione Toscana con prot. n. 122028 del 3 agosto 2026, prot. n. 127596 del 14 agosto 2026, prot. n. 128247 del 17 agosto 2026 e prot. n. 130551 del 26 agosto 2026 e i riscontri della Regione, acquisiti con prot. n. 126332 dell'11 agosto 2026, prot. n. 127756 del 14 agosto 2026, prot. n. 128444 del 18 agosto 2026 e prot. n. 131126 del 27 agosto 2026;

VISTE le schede intervento trasmesse dalla suddetta Regione, recanti l'indicazione del soggetto attuatore, del soggetto beneficiario, del CUP assegnato, del costo e della copertura finanziaria, della descrizione dell'intervento, del cronoprogramma procedurale e finanziario, della localizzazione, dei risultati attesi e del target;

VISTI gli atti giuridicamente vincolanti trasmessi dalla Regione Toscana, con i quali è disposto il cofinanziamento degli interventi;

CONSIDERATO che gli interventi proposti dalla suddetta Regione risultano coerenti con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui agli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, all'esito della verifica di coerenza di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo Atto;

CONSIDERATO che, come da prospetto di riparto di cui all'Allegato 2 del citato decreto prot. n. 82687 del 27 maggio 2026, alla Regione Toscana è assegnata una quota pari a euro 789.268,00 per

l'annualità 2026, euro 73.108,00 per l'annualità 2027 ed euro 790.760,00 per l'annualità 2028, per un importo complessivo di euro 1.653.136,00;

RITENUTO, pertanto, di assegnare alla Regione Toscana un importo pari a euro 789.268,00 per l'annualità 2026, euro 73.108,00 per l'annualità 2027 ed euro 790.760,00 per l'annualità 2028, per un totale complessivo di euro 1.653.136,00, nel rispetto della quota di riparto a essa spettante, per la realizzazione degli interventi proposti;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione degli interventi)

Sono approvati gli interventi proposti dalla Regione Toscana di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Assegnazione delle risorse e ripartizione per annualità)

1. Ai fini del cofinanziamento degli interventi individuati e approvati, è disposta l'assegnazione, in favore della Regione Toscana, di un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il triennio 2026-2028, per un importo complessivo pari a euro 1.653.136,00 (*unmilione seicentocinquantaquattro mila e centotrentasei/00*), nei limiti della quota dell'80% destinata alla Regione, così ripartiti:
 - euro 789.268,00 (*settecento ottanta novemila duecento sessantotto/00*) per l'annualità 2026;
 - euro 73.108,00 (*settantaquattro mila e cento otto/00*) per l'annualità 2027;
 - euro 790.760,00 (*settecento novanta mila settecento sessanta/00*) per l'annualità 2028.
2. Gli importi per annualità sono determinati in conformità al prospetto di riparto di cui all'Allegato 2 del decreto prot. n. 82687 del 27 maggio 2026.

Articolo 3

(Piano degli interventi, CUP e cronoprogramma)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 369-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente decreto definisce uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, così come riportati nell'*Allegato 1*.
2. I cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ammessi a finanziamento devono risultare coerenti con le tempistiche, gli obiettivi e le modalità attuative previste dall'Atto di

programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, nonché con la normativa vigente in materia di monitoraggio, gestione e utilizzo delle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale.

3. Le risorse sono destinate alla Regione Toscana e da questa trasferite ai soggetti attuatori degli interventi, nella misura ammessa dal Ministero del turismo nel piano degli investimenti approvato, secondo le modalità individuate dalla Regione.

Articolo 4

(Modalità di erogazione e condizioni sospensive)

1. Le risorse del Fondo di conto capitale sono trasferite dal Ministero del turismo alla Regione, ai sensi dell'articolo 7 dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, secondo le seguenti modalità:

a) per la quota relativa all'annualità 2026, l'erogazione avviene successivamente ai provvedimenti di assegnazione e impegno delle risorse di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del medesimo Atto;

b) per la quota relativa all'annualità 2027, l'erogazione avviene previa acquisizione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) relativo alla quota 2026, accompagnato da relazione descrittiva, piano finanziario aggiornato e analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute (copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP); sono riconosciute le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026 e la documentazione è presentata entro il 30 settembre 2027;

c) per la quota relativa all'annualità 2028, l'erogazione avviene previa acquisizione del SAL relativo alla quota 2027, con le medesime modalità di cui alla lettera b); la documentazione è presentata entro il primo semestre del 2028.

2. L'erogazione di ciascuna annualità successiva alla prima è sospensivamente condizionata alla positiva verifica, da parte del Ministero del turismo, della documentazione di cui al comma 1 e alla regolare alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5.

Articolo 5

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. I soggetti attuatori provvedono all'alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante la banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario.

2. Il Ministero del turismo verifica l'alimentazione della BDAP da parte dei soggetti attuatori ai fini della conduzione dell'attività di monitoraggio.

3. Entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi finanziati e, comunque, entro il primo trimestre del 2029, la Regione presenta al Ministero del turismo una relazione finale dettagliata delle

attività, il piano finanziario aggiornato e analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute (copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP), nonché il certificato di regolare esecuzione degli interventi; sono riconosciute le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 6

(Revoca del finanziamento)

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono oggetto di revoca, totale o parziale, nelle ipotesi di cui all'articolo 8 dell'Atto di programmazione del Fondo di conto capitale prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, tra cui il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma finanziario, l'omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, il mancato avvio dell'opera o la non corretta realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma.
2. Con riferimento alle risorse assegnate, la Regione provvede alla revoca dei finanziamenti erogati e, entro trenta giorni, comunica al Ministero del turismo le revoche disposte.
3. Le risorse oggetto di revoca, economie o rinunce sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite.

Articolo 7

(Copertura finanziaria e impegno contabile)

1. Con successivi provvedimenti del Direttore generale competente si provvede all'impegno contabile e al trasferimento delle risorse in favore della Regione Toscana, a valere sul capitolo 7115 denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale", CDR 7 – Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il turismo, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, nei limiti dei relativi stanziamenti.

Articolo 8

(Efficacia, pubblicazione e trasmissione)

1. Il presente decreto acquista efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo ed è pubblicato ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero del turismo.
2. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Regione Toscana

Quota da riparto: € 1.653.136,00

Contributo assegnato: € 1.653.136,00

Intervento	CUP	Atto giuridicamente vincolante	Costo Totale (€)	Contributo FUNT (€)	Cofinanziamento (€)	Attuatore
Bando per la concessione di contributi straordinari ai sensi dell'art. 3 della l.r. 41/2025 a favore di soggetti pubblici proprietari degli impianti in aree sciabili attrezzate dei comprensori sciistici della montagna toscana	I75J26000000006 J25B26000710006 H57I26000010005 D58E26000080006	Delibera GRT 213/2026	1.250.000,00	555.251,40	694.748,60	I Comuni, le Unioni di Comuni e le Province dei comprensori sciistici della Toscana, come individuati dal comma 2 all'art. 3 della legge regionale n. 41/2025
Apuan RocKarst	H35I25000240009	Delibera della Giunta regionale Toscana n. 599 del 18 maggio 2026	200.000,00	100.000,00	100.000,00	PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
San Rossore: poli rurali e rete cicloturistica	B61G26000200006	Delibera Consiglio Direttivo n.54 del 12.06.2026 all'interno del Piano degli Investimenti dell'Ente Parco	200.000,00	100.000,00	100.000,00	Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
OPERE DI CONSOLIDAMENTO IMMOBILE LOC. SCOGLIETTO	F55I26000080006	DOA 2026 - DGRT 599 del 18.05.2026 - interventi di investimento nei parchi regionali	200.000,00	100.000,00	100.000,00	PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITÀ NUOVO STABILIMENTO TERMALE DI BAGNO VIGNONI	E42C26000090007	LEGGE BILANCIO REGIONE TOSCANA	800.000,00	400.000,00	400.000,00	COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
Recupero, riqualificazione e valorizzazione area ricompresa tra il Parco Fucoli fino al Parco Acquasanta, lavori di rigenerazione e riqualificazione di P.zza Indipendenza	F14J25000360002	decreto dirigenziale n. 7105/2025 e n. 5927/2026 (in attuazione della l.r. 59/2024 e ss.mm.ii)	795.769,20	397.884,60	397.884,60	Comune di Chianciano Terme

CUP	Cronoprogramma procedurale				Cronoprogramma finanziario (€)		
	Progettazione	Esecuzione	Collaudo	Rendicontazione	2026	2027	2028
I75J26000000006 J25B26000710006 H57I26000010005 D58E26000080006	07/2026 – 02/2027	09/2027 – 10/2028	11/2028 – 12/2028	09/2027, 06/2028, 11/2028 – 03/2029	600.000,00	-	650.000,00
H35I25000240009	09/2027 – 12/2027	01/2028 – 06/2028	07/2028 – 10/2028	11/2028 – 02/2028	-	-	200.000,00
B61G26000200006	05/2026 – 04/2027	11/2026 – 12/2028	11/2027 – 02/2028	09/2027, 10/2027 – 05/2028, 06/2028, 07/2028 – 03/2029	30.000,00	80.000,00	90.000,00
F55I26000080006	01/2028 – 04/2028	03/2028 – 12/2028	11/2028 – 02/2029	03/2029	-	-	200.000,00
E42C26000090007	07/2026 – 10/2026	11/2026 – 08/2027	09/2027 – 12/2027	09/2027, 01/2028 – 04/2028	500.000,00	-	300.000,00
F14J25000360002	01/2026 – 04/2026	11/2026 – 06/2028	05/2028 – 12/2028	07/2027 – 09/2027, 10/2027 – 06/2028, 07/2028 – 02/2029	448.536,00	66.216,00	281.017,20